



Bollettino ufficiale della Regione Puglia n. 21 del 13/02/2002

UNIONE DEI COMUNI "TERRA DI LEUCA"
ATTO COSTITUTIVO E STATUTO DELL'UNIONE

UNIONE DEI COMUNI "TERRA DI LEUCA"
(Comuni di: Alessano - Corsano - Gagliano del C.
Morciano di Leuca - Patù - Salve - Tiggiano)

ATTO COSTITUTIVO UNIONE DEI COMUNI "TERRA DI LEUCA"

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno duemilauno, addì ventisei del mese di settembre, nella sede municipale dei Comune di Gagliano del Capo e nell'ufficio d segreteria, avanti a me Giuseppe RIZZO autorizzato al rogito degli atti nell'interesse della Pubblica Amministrazione, sono comparsi:

- 1) Il sig. Luigi NICOLARDI, nato ad Alessano il 12.11.1960, nella sua qualità di Sindaco dei Comune di Alessano;
 - 2) Il sig. Biagio CAZZATO, nato a Corsano il 27.10.1957, nella sua qualità di Sindaco del Comune di Corsano;
 - 3) Il sig. Salvatore MONTEDURO, nato a Gagliano del Capo il 2.03.1946, nella sua qualità di Sindaco del Comune di Gagliano del Capo;
 - 4) Il sig. Giovanni PISANO', nato a Gallipoli il 6.01.1957, nella sua qualità di Sindaco del Comune di Morciano di Leuca;
 - 5) Il sig. Angelo GALANTE, nato a Patù il 9.02.1950, nella sua qualità di Sindaco del Comune di Patù;
 - 6) Il sig. Giovanni SICILIANO, nato a Salve il 8.09.1958 nella sua qualità di Sindaco del Comune di Salve;
 - 7) Il sig. Ernesto BELLANTE, nato a Tiggiano il 27.04.1956, nella sua qualità di Sindaco del Comune di Tiggiano;
- i quali dichiarano di agire in nome e per conto, nonché nell'interesse della Pubblica Amministrazione che rappresentano

PREMESSO

- che i Consigli Comunali dei Comuni di Alessano, Corsano, Gagliano del Capo, Morciano di Leuca, Patù, Salve e Tiggiano, con atti deliberativi di seguito riportati e allegati, al presente atto hanno espresso la volontà di costituire tra loro l'Unione del Comune denominata "TERRA DI LEUCA" ai sensi del D.lgs. 18 agosto 2000 n° 267 approvando nel contempo il testo dello statuto che si allega al presente atto:

- Comune di Alessano deliberazione C.C. n. 34 de 12.09.2001;
- Comune di Corsano deliberazione C.C. n. 32 del 25.09.2001;
- Comune di Gagliano dei Capo deliberazione C.C. n. 1 del 14.09. 2001;
- Comune di Morciano di Leuca deliberazione C.C. n. 20 del 13.09.2001;
- Comune di Patù deliberazione C.C. n. 30 del 6.09.2001;
- Comune di Salve deliberazione C.C. n. 29 del 9.09.2001;
- Comune di Tiggiano deliberazione C.C. n. 27 del 17.09.2001;

TUTTO CIO' PREMESSO

I comparenti, come sopra rappresentati e costituiti, ai sensi dell'art. 7 comma 1) dello Statuto dell'Unione, convengono e stipulano quanto segue:

Articolo 1

Oggetto del presente atto:

1. I Comuni di Alessano, Corsano, Gagliano del Capo, Morciano di Leuca, Patù, Salve e Tiggiano costituiscono tra loro l'UNIONE denominata "TERRA DI LEUCA" ai sensi del D.Lgs 18 agosto 2000 n° 267, quale nuovo ente locale, allo scopo di esercitare in forma congiunta le funzioni di loro competenza indicate nell'allegato statuto e le altre che saranno successivamente individuate.
2. L'Unione fa parte del sistema delle Autonomie Locali della Repubblica e della Provincia di Lecce.
3. La sede dell'Unione è stabilita a rotazione e per un periodo che sarà stabilito dal Consiglio dell'Unione in uno dei Comuni che ne fanno parte. I suoi Organi possono riunirsi anche in sedi diversa, purché, ricompresa nell'ambito del territorio che la delimita, privilegiando il criterio della rotazione. Fino all'adozione da tale criterio la sede è provvisoriamente stabilita presso la sede dei Comune il cui Sindaco assume la carica di Presidente dell'unione.
4. L'ambito territoriale dell'Unione coincide con quello dei Comuni che la costituiscono.
5. L'unione può dotarsi, con delibera consiliare di un proprio stemma e di un proprio gonfalone, le cui riproduzioni ed uso sono consentiti previa autorizzazione dei Presidente.

Articolo 2

Durata e vicende

1. L'Unione è costituita a tempo indeterminato.
2. Ognuno dei Comuni partecipanti può recedere unilateralmente, con deliberazione consiliare adottata con le procedure e 19 maggioranza richieste per le modifiche statuarie.

3. Il recesso è deliberato entro il mese di giugno ed ha effetto a decorrere dal 1° gennaio dell'anno successivo.

4. Lo scioglimento dell'unione è disposto con deliberazione consiliare dell'unione, adottata da tutti i Comuni partecipanti con le procedure e la maggioranza richiesta per le modifiche statutarie, provvedendo alla definizione dei rapporti successivi.

5. Nell'assumere rapporti obbligatori verso terzi, gli organi dell'Unione hanno cura di disporre espressamente in merito all'evenienza del recesso di uno o più dei Comuni che la costituiscono o di scioglimento dell'Unione.

6. Le controversie che insorgono in dipendenza del presente articolo saranno decise da una Commissione composta dal Presidente dell'Unione, dal Sindaco del Comune interessato e da un esperto di Diritto Amministrativo nominato dal Presidente del Tribunale di Lecce su ricorso del Comune aderente e con spese a carico dell'Unione del Comuni, nel caso in cui il Comune non sia soccombente.

Articolo 3

Finalità dell'Unione

1. L'Unione promuove la progressiva integrazione con finalità di ottimizzazione e di razionalizzazione dell'attività amministrativa tra i Comuni che la costituiscono, da realizzarsi mediante il trasferimento graduale di funzioni e servizi comunali.

2. L'Unione rappresenta in via mediata l'insieme delle comunità che risiedono nel suo territorio e concorre con i Comuni che la costituiscono a curarne gli interessi.

3. L'Unione contribuisce alla determinazione dei programmi dei Comuni che la costituiscono, oltre che dei programmi della Provincia di Lecce e della Regione Puglia e provvede alla loro specificazione ed attuazione.

Articolo 4

Principi dell'azione Amministrativa

1. L'azione amministrativa dell'Unione tende a conseguire l'ottimizzazione dei servizi offerti, la loro piena fruibilità, la semplificazione delle procedure ed il contenimento dei costi.

2. Inoltre, l'Unione assume il metodo e gli strumenti della programmazione, informa i rapporti con gli altri enti pubblici al principio della collaborazione, organizza gli uffici secondo criteri di responsabilità, gestisce i servizi pubblici locali secondo criteri di economicità, efficacia ed efficienza.

Articolo 5

Oggetto dell'Unione

1. I Comuni possono attribuire all'Unione l'esercizio di ogni funzione amministrativa propria o ad essi delegata, nonché la gestione diretta o, indiretta di servizi pubblici locali riguardanti la generalità della popolazione dell'Unione.

2. Oggetto dell'Unione è l'esercizio delle funzioni amministrative e la gestione dei servizi di seguito elencati:

- a) Servizi ambientali; raccolta dei rifiuti solidi urbani - ecologia - riciclaggio e recupero, ivi compresa la costituzione di società miste pubblico-private per l'esercizio delle funzioni innanzi dette;
- b) iniziative nel comparto degli insediamenti produttivi dell'agricoltura, e del commercio, con eventuali partecipazioni e/o costituzioni di società miste pubblico-private e di cosiddetti "pacchetti localizzativi" in coerenza per quanto possibile, con la pianificazione territoriale a scala provinciale;
- c) Servizi riscossione diretta Tributi con l'eventuale costituzione di Società di Capitali e/o affidamento della riscossione a società, regolarmente iscritte all'apposito albo;
- d) Servizi di prevenzione e lotta al randagismo (costruzione e/o gestione canili sanitari e/o rifugi);
- e) Funzioni attinenti la valutazione del personale (stipendi - pensioni - applicazione contratto);
- f) Servizi attinenti la meccanizzazione ed informatizzazione uffici;
- g) Servizi di promozione turistica; valorizzazione, dei beni culturali, ambientali, storici, architettonici e librari;
- h) Polizia Locale;
- i) Sportello unico per attività produttive (D.Lgs 2/2/1998 e DPR 447/1998);
- j) Ufficio Tecnico - Servizio Trasporto - Servizio Mensa - Pulizia Stabili Comunali;
- k) Servizio sociali;
- l) Piani urbanistici intercomunali, ferma restando la competenza deliberativa di ciascun Comune;
- m) Servizi trasporto intercomunali: mobilità;
- n) Sportello Europa;
- o) Ufficio Legale;
- p) Formazione ed aggiornamento dei dipendenti ed Amministratori Comunali dei Comuni dell'unione;
- q) Predisposizione e gestione di corsi di formazione professionale ai sensi della normativa vigente;
- r) Promozione e istituzione di parchi eolici e di società consortili per la produzione di energie non convenzionali e per il risparmio energetico.

3. Per ognuno dei servizi indicati al comma precedente è adottato apposito regolamento di attuazione del trasferimento con indicazione delle risorse strumentali ed umane trasferite e la definizione dei reciproci rapporti finanziari.

4. Il trasferimento di ulteriori competenze è proposto dalla Giunta dell'Unione e deliberato su iniziativa congiunta di tutti i comuni partecipanti con atto dei rispettivi consigli comunali, adottato - con le procedure richieste per le modifiche statutarie - entro il mese di settembre e con effetto a decorrere dal 1° gennaio dell'anno successivo.

5. Il conflitto di competenze, attivo o passivo, fra l'Unione ed uno o più Comuni, relativamente alla titolarità circa l'esercizio delle funzioni amministrative coinvolte dal trasferimento, è risolto con le modalità di cui all'art. 2 - Comma 6.

Il presente atto consta di n° 8 pagine di carta resa legale. scritte a mezzo computer da personale di mia fiducia e da n° 8 allegati: a) b) c) d) e) f) g) h) che ne fanno parte integrante e sostanziale.

Letto, approvato e sottoscritto.

I sindaci dei comuni di:

Alessano - Luigi Nicolardi

Corsano - sig. Biagio Cazzato

Gagliano del Capo - Salvatore Monteduro
Morciano di Leuca - Giovanni Pisano'
Patu' - Angelo Galante,
SALVE - GIOVANNI SICILIANO,
Tiggiano - Ernesto Bellante,

L'Ufficiale Rogante
Segretario Comunale Generale
Dr. Giuseppe Rizzo

STATUTO DELL'UNIONE DEI COMUNI "TERRA DI LEUCA"

Articolo 1 Organi

1. Sono organi dell'Unione:

- a) il Consiglio dell'Unione
- b) il Presidente dell'Unione
- c) la Giunta dell'Unione

2. Il Consiglio e la Giunta dell'Unione durano in carica 5 anni. Il presidente dell'Unione nel rispetto del principio della rotazione dura in carica sei mesi, salvo quanto stabilito all'art. 11 - 2° comma. L'ordine della rotazione non viene interrotto dalla scadenza quinquennale degli organi collegiali.

CAPO II IL CONSIGLIO

Articolo 2 Composizione ed organizzazione interna

1. Il Consiglio dell'Unione è composto da un numero massimo di 29 componenti; l'Unione sarà validamente costituita con l'adesione di almeno 3 Comuni.

2. Ciascun Consiglio Comunale elegge al proprio interno, con voto limitato, i membri di sua spettanza, garantendo la rappresentanza della minoranza.

3. Ai Comuni con popolazione fino a 4.000 abitanti spettano N° 3 Consiglieri; Ai Comuni con popolazione superiore a 4.000 abitanti spettano N°4 Consiglieri.

Pertanto, i Consigli comunali dei Comuni aderenti eleggono i componenti dell'Unione dei comuni, secondo la ripartizione di seguito indicata.

N° 4 Consiglieri per il Comune di Alessano

N° 4 Consiglieri per il Comune di Corsano

N° 4 Consiglieri per il Comune di Gagliano del Capo

N° 3 Consiglieri per il Comune di Morciano di Leuca

N° 3 Consiglieri per il Comune di Patù

N° 4 Consiglieri per il Comune di Salve

N° 3 Consiglieri per il Comune di Tiggiano

4. Il Consiglio dell'Unione adotta il regolamento per il suo funzionamento a maggioranza assoluta dei suoi componenti; in caso di parità prevale il voto del Presidente.

5. Il primo Consiglio dell'Unione viene convocato d'intesa dai Sindaci entro 10 (dieci) giorni dall'insediamento e presieduto da uno degli 8 Sindaci dell'Unione indicato dagli stessi.

Articolo 3

Competenze

1. Il Consiglio dell'Unione:

- a) determina l'indirizzo politico-amministrativo dell'Unione e ne verifica l'attuazione attraverso l'adozione degli atti fondamentali attribuiti dalla legge alla competenza del Consiglio Comunale;
- b) approva il programma amministrativo del presidente recante gli indirizzi generali di governo concordato con la Giunta dell'Unione;
- c) approva il bilancio preventivo annuale ed il conto consuntivo;
- d) adotta i regolamenti per l'organizzazione dell'Ente, lo svolgimento delle funzioni ed i rapporti, anche finanziari, tra l'Unione ed i Comuni associati;
- e) elegge i rappresentanti dell'Unione negli Enti, aziende, istituzioni e nelle società partecipate.

2. Il presidente e la Giunta relazionano periodicamente sull'andamento della gestione in relazione agli obiettivi stabiliti nel programma di governo.

Articolo 4

Diritti e doveri dei consiglieri

1. Le comunità dell'Unione ed esercitano le loro funzioni senza vincolo di mandato.
2. I Consiglieri esercitano le funzioni e godono delle prerogative stabilite dalla legge per i Consiglieri Comunali, secondo le procedure e le modalità stabilite dal Regolamento del consiglio.

Articolo 5

Vicende della carica di consigliere

1. Il consigliere che, senza giustificato motivo, non intervenga a tre sedute consecutive dei lavori del Consiglio dell'Unione, decade dalla carica. La decadenza è pronunciata dal Consiglio.
2. Le dimissioni dalla carica di Consigliere, indirizzate per iscritto al Consiglio dell'Unione, devono essere assunte immediatamente al protocollo dell'Ente nell'ordine temporale di presentazione; esse sono irrevocabili, non necessitano di presa d'atto e sono immediatamente efficaci.
3. La decadenza e le dimissioni o comunque la cessazione delle funzioni di consiglio di Comune di appartenenza determinano la decadenza dalla carica di consigliere dell'Unione.
4. Il consiglio comunale cui il consigliere decaduto o dimesso appartiene provvede, nella stessa seduta della surrogazione, ad eleggere al proprio interno un nuovo consigliere dell'Unione, mantenendo l'originario rapporto tra maggioranza e minoranza presso il consiglio dell'Unione.
5. Nel caso della mancata partecipazione ai lavori del consiglio, la decadenza si determina per l'assenza a n° 3 sedute consiliari consecutive o a n°6 complessive, salvo che sia stata documentata l'impossibilità

a parteciparvi. Il Presidente dell'Unione, d'ufficio o su istanza di qualsiasi cittadino dei Comuni partecipanti all'Unione, contesta la circostanza al consigliere, il quale ha 10 gg. di tempo per formulare osservazioni o far valere ogni ragione giustificativa. Entro i 15 gg. successivi il consiglio delibera e, ove ritenga sussistente la causa contestata, lo dichiara decaduto. La deliberazione è depositata nelle segreteria dell'Unione e notificata all'interessato entro i 5 giorni. successivi.

CAPO III IL PRESIDENTE E LA GIUNTA DELL'UNIONE

Articolo 6

Elezioni del Presidente dell'Unione

1. Nel corso della sua prima seduta, convocata così come previsto dall'art. 7 comma 5, il consiglio dell'Unione elegge con il voto favorevole dei due terzi dei suoi componenti il proprio Presidente, scegliendolo tra i Sindaci dei Comuni che la costituiscono; in caso di parità, la votazione è ripetuta nella stessa seduta e, in caso di ulteriore parità, si dà luogo alla terza votazione con maggioranza ordinaria. Nel caso in cui non risulti ancora eletto il Presidente, si procede a successive votazioni di ballottaggio tra i primi due candidati che hanno riportato più voti.
2. Contestualmente il Consiglio dell'Unione stabilisce la turnazione per la Presidenza dell'Unione.
3. Il Presidente assume immediatamente le funzioni, dura in carica sei mesi in quanto ogni Comune deve esprimere a rotazione il Presidente, salvo nella prima elezione il cui incarico dura un anno.
4. L'assunzione della carica di Presidente dell'Unione è preceduta dall'assunzione, per la durata di sei mesi, della carica di vicepresidente dell'Unione, eccetto che per il primo Presidente e Vicepresidente dell'Unione che assumeranno tale carica per il periodo dei primi dodici mesi.
5. Nel caso di variazione delle persone che rivestono la carica di Sindaco nei Comuni partecipanti, le funzioni di Presidente e Vicepresidente sono assunte dai nuovi sindaci rispettando l'ordine della rotazione di cui al punto 2.

Articolo 7

Composizione ed elezione della giunta

1. La Giunta dell'Unione è composta dal Sindaco-Presidente dell'Unione, dai restanti Sindaci dei Comuni partecipanti c/o da altro componente eletto, non facente parte del Consiglio dell'Unione, designato dal Sindaco

Articolo 8

Gruppo di lavoro

1. La Giunta dell'Unione può nominare un proprio gruppo di lavoro, a supporto della stessa, composto da 8 componenti, scelti dai Sindaci in ragione di un componente per ogni Comune tra i Consiglieri dell'Unione.

Articolo 9

Il Presidente dell'Unione

1. Il Presidente dell'Unione svolge le funzioni attribuite dalla legge al Sindaco, in quanto compatibili con il presente Statuto. In particolare, il Presidente dell'Unione sovrintende all'espletamento delle funzioni attribuite all'Unione ed assicura l'unità di indirizzo politico-amministrativo dell'Ente promuovendo e coordinando l'attività della Giunta e dei consiglieri dell'Unione.

Articolo 10

Il Vicepresidente

1. Il Vicepresidente, nominato dal Presidente dell'Unione tra i componenti della Giunta sostituisce il Presidente dell'Unione in caso di assenza o di impedimento temporaneo.
2. Nelle stesse ipotesi le funzioni del Vicepresidente sono esercitate dall'Assessore più anziano di età.

Articolo 11

La Giunta dell'Unione

1. La Giunta coadiuva con il Presidente dell'Unione e collabora con lo stesso nell'amministrazione dell'Unione.
2. Il Presidente dell'Unione affida ai singoli assessori o a Consiglieri dell'Unione il compito di sovrintendere ad un particolare settore di amministrazione o a specifici progetti, fermo restando che l'attribuzione di tali compiti ai consiglieri è intesa unicamente ai fini dell'esercizio di mera attività istruttoria e non di attività amministrative vere e proprie.
3. La Giunta adotta collegialmente gli atti a rilevanza esterna che non siano dalla legge o dal presente Statuto direttamente attribuiti alla competenza del Consiglio, del Presidente dell'Unione ovvero dei dipendenti ai quali siano state attribuite funzioni dirigenziali o comunque con rilevanza esterna.

Articolo 12

Dimissioni e revoca dalla carica di Assessore dell'Unione

1. Le dimissioni dalla carica di Assessore dell'Unione vanno presentate al Presidente dell'Unione; esse sono irrevocabili ed hanno effetto dal momento della loro acquisizione al protocollo dell'Unione.
2. La cessazione dalla carica, per qualsiasi causa, di Consigliere o Assessore nel Comune di provenienza determina la cessazione dall'ufficio di componente nella Giunta dell'Unione.

Articolo 13

Cessazione dalla carica del Presidente dell'Unione

1. Il Presidente e la Giunta dell'Unione cessano dalla carica in caso di approvazione da parte del Consiglio dell'Unione di una mozione di sfiducia, votata per appello nominale da almeno due terzi dei consiglieri in carica. La mozione di sfiducia deve essere motivata e sottoscritta da almeno la metà più uno dei consiglieri in carica, e messa in discussione non prima di dieci giorni e non oltre trenta giorni dalla sua presentazione.
2. Le dimissioni del Presidente dell'Unione, indirizzate per iscritto al Consiglio dell'Unione, devono

essere Assunte immediatamente al Protocollo dell'Ente, sono irrevocabili, non necessitano di presa d'atto e sono immediatamente efficaci.

3. Ogni causa di cessazione dalla carica di Sindaco determina la decadenza di diritto dalla carica di Presidente dell'Unione e/o di componente della Giunta dell'Unione.

Articolo 14

Indennità e status

1. Agli organi dell'Unione si applicano le norme sullo stato giuridico ed economico stabilite dalla legge per gli amministratori degli enti locali.

2. Al Presidente ed agli Assessori dell'Unione sono attribuibili le indennità di funzione nella misura prevista per un Comune avente popolazione pari alla popolazione dell'Unione.

3. Le indennità di funzione previste dal presente articolo non sono cumulabili con quelle percepite dagli Amministratori dell'Unione nei rispettivi Comuni. All'atto di insediamento gli interessati devono produrre dichiarazione di opzione per la percezione di una delle due indennità ovvero per la percezione del 50% di ciascuna. Nel caso di rinuncia alla indennità dell'Unione, il Presidente ed i componenti della Giunta dell'Unione percepiscono il gettone di presenza che sarà stabilito con successivo regolamento.

4. Ai componenti del Consiglio dell'Unione spetta un gettone di presenza per l'effettiva partecipazione alle riunioni del Consiglio nella misura prevista per un comune avente popolazione pari alla popolazione dell'Unione.

TITOLO III

ORGANIZZAZIONE

Articolo 15

Principi generali

1. L'organizzazione degli uffici deve assicurare l'efficace perseguimento degli obiettivi programmatici stabiliti dagli organi di governo.

L'ordinamento generale degli uffici e la dotazione organica sono determinati, nel rispetto della legge, dall'Ordinamento degli Uffici di competenza della Giunta.

2. L'Unione dispone di personale ed uffici propri e può avvalersi di uffici e personale dei Comuni partecipanti, in fase di prima attuazione o in via permanente.

Articolo 16

Principi di collaborazione

1. L'Unione ricerca con i Comuni partecipanti ogni forma di collaborazione organizzativa idonea a rendere la reciproca azione più efficace, efficiente ed economica.

2. La Giunta dell'Unione può proporre ai competenti Organi comunali di avvalersi, per specifici compiti dei loro uffici e mezzi ovvero del loro personale, mediante provvedimenti di distacco e/o comando, anche mediante rotazione, a tempo pieno o parziale. L'Unione ed i Comuni a seconda delle reciproche necessità possono avvalersi degli istituti della mobilità volontaria e d'ufficio.

3. Il modello di organizzazione mediante l'utilizzo degli uffici comunali è subordinato alla stipula di un'apposita convenzione con i Comuni interessati ove saranno determinate le modalità di raccordo con i sistemi di direzione tanto dell'Unione quanto degli stessi Comuni.

4. L'Unione adotta iniziative dirette ad unificare le procedure amministrative in atto tra i Comuni partecipanti.

Articolo 17

Principi della partecipazione

1. Alla popolazione dell'Unione è riconosciuto il diritto di partecipare alla formazione delle scelte politico-amministrative, l'accesso alle informazioni, ai documenti ed agli atti formati o detenuti dall'Unione. Le forme della partecipazione e dell'accesso sono stabilite da appositi regolamenti approvati dal Consiglio.

2. L'Unione si impegna ad adottare e diffondere, con riguardo a tutte le attività da essa direttamente od indirettamente assunte, lo strumento della "carta dei servizi" quale parametro offerto alla collettività per valutarne l'effettiva qualità.

Articolo 18

Principi in materia di servizi pubblici locali

1. L'Unione gestisce i servizi pubblici locali di cui abbia la titolarità nelle forme previste dalla legge.

2. L'Unione non può cessare l'esercizio di un servizio pubblico locale di cui abbia ricevuto la titolarità dai Comuni senza il loro preventivo unanime consenso.

TITOLO IV

FINANZA E CONTABILITA'

Articolo 19

Finanze dell'Unione

1. L'Unione ha autonomia finanziaria, nell'ambito delle leggi sulla finanza pubblica locale, fondata sulla certezza delle risorse proprie e trasferite.

2. L'Unione ha autonomia impositiva e le competono gli introiti derivanti dalle tasse, dalle tariffe e dai contributi sui servizi ad essa affidati.

3. Il Presidente dell'Unione richiede i contributi statali e regionali disposti a favore delle forme associative.

Articolo 20

Bilancio e programmazione finanziaria

1. L'Unione delibera, entro i termini previsti per i Comuni, il bilancio di previsione per l'anno successivo. A tal fine, i Comuni deliberano i propri bilanci prima dell'approvazione del bilancio dell'Unione.

2. Il bilancio è corredato di una relazione previsionale e programmatica e da un bilancio di previsione triennale. Tali documenti contabili sono redatti in modo da consentire la lettura per programmi, servizi ed interventi.

Articolo 21
Ordinamento contabile
e servizio finanziario

1. L'ordinamento contabile dell'Unione e, in particolare, la gestione delle entrate e delle spese previste nel bilancio, sono disciplinati dalla legge e dal regolamento di contabilità approvato dal Consiglio dell'Unione.

Articolo 22
Revisione economica
e finanziaria

1. Il Consiglio dell'Unione elegge, ai sensi di legge, l'organo di revisione costituito da un solo componente che, nell'espletamento delle sue funzioni, ha diritto di accesso agli atti e documenti amministrativi dell'Unione e, se del caso, dei Comuni partecipanti.

Articolo 23
Affidamento
del servizio di tesoreria

1. Il servizio di tesoreria dell'Unione è affidato, mediante estensione dell'affidamento in corso, ad uno degli istituti cassieri dei Comuni che costituiscono l'Unione, previa gara esplorativa indetta fra tutti gli istituti cassieri di dette Amministrazioni.

TITOLO V
NORME TRANSITORIE
E FINALI

CAPO I
NORME TRANSITORIE

Articolo 24
Segretario

1. In via di prima attivazione dell'Ente, le funzioni di Segretario dell'Unione sono svolte da un Segretario Comunale, avente i necessari requisiti, individuato congiuntamente dagli 8 Sindaci.
2. Il Regolamento di organizzazione degli Uffici provvede a disciplinare l'esercizio delle funzioni di Segretario dell'Unione.

Articolo 25
Atti regolamentari

1. Ove necessario, sino all'emanazione di propri atti regolamentari, il Consiglio può deliberare, su proposta della Giunta, di adottare provvisoriamente taluno dei Regolamenti in vigore presso i Comuni che costituiscono l'Unione.

CAPO II NORME FINALI

Articolo 26 Inefficacia delle norme regolamentari comunali incompatibili

1. Il trasferimento di funzioni comunali all'Unione determina - fatti salvi i diritti dei terzi e a decorrere dal momento di esecutività degli atti dell'Unione sulle materia coincidenti - l'inefficacia delle disposizioni comunali.
2. Gli organi dell'Unione curano di indicare negli atti di propria competenza, le normative e/o i provvedimenti comunali da ritenere, in tutto o in parte, disapplicati.

Articolo 27 Proposte di modifica dello Statuto

1. Le proposte di modifica del presente Statuto, deliberate dal Consiglio dell'Unione, sono inviate ai Consigli dei Comuni partecipanti per la loro valutazione ed approvazione.

Articolo 28 Norma finanziaria

1. In sede di prima applicazione e sino all'approvazione del primo bilancio di previsione, i singoli Comuni costituiscono in favore dell'Unione un fondo per le spese di primo funzionamento ed impianto, in quota commisurata all'entità della rispettiva popolazione stabilita dalla Giunta dell'Unione.

Articolo 29 Norma finale

1. Per quanto non espressamente disciplinato dal presente Statuto, si rinvia alla vigente legislazione amministrativa degli Enti locali.
2. Il presente Statuto è pubblicato mediante affissione all'Albo pretorio dei Comuni partecipanti all'Unione e diviene efficace dopo il previsto controllo tutorio.